

1° FASE

ISTANZE IN VARIANTE

Lettera A Lettera B Lettera C	del Settore Programmazione Territoriale del Comune di Galliate del Settore Programmazione Territoriale del Comune di Galliate del Settore Programmazione Territoriale del Comune di Galliate	
Lettera C		
N. 2	del 28/12/2011	PROT. N. 23419
N.6	del 19/07/2012	PROT. N. 15487
N.16	del 04/03/2015	PROT. N. 4851
N.46	del 29/10/2015	PROT. N. 23827
N.49	del 30/10/2015	PROT. N. 23915
N.55	del 02/12/2015	PROT. N. 26583
N.67	del 23/12/2015	PROT. N. 28042
N.69	del 23/12/2015	PROT. N. 28403
N.93	del 11/05/2016	PROT. N. 10779
N 94	del 08/06/2016	PROT N 13428

Arch. Luciana Melania De Rossi





ISTANZA Lettera A

RICHIEDENTE:

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI GALLIATE

RIFERIMENTI CATASTALI: TERRITORIO COMUNALE

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO IV - CAPO I - Art. 65.04

RICHIESTA

Adeguamento del P.R.G.C. 2008 Vigente alla Nota Regione Piemonte del 07/07/2016, Prot. n. 16475 in merito alla sussistenza del vincolo paesaggistico sul Canale Cavour che dispone che "i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. C) del d. lgs. 42/2004, sono i corpi idrici denominati "fiume" o "torrente", nonché gli altri corsi d'acqua unicamente se iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati con Regio Decreto 1775/1933", che conferma pertanto che il Canale Cavour non è soggetto al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del d. lgs. 42/2004 e s.m.i. come erroneamente indicato sul P.R.G.C. 2008 Vigente.

NOTE

Nota Prot. 18848 del 08/08/2016 del Settore Programmazione Territoriale – Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Galliate.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

Con Prot. 18848 del 08/08/2016 il Settore Programmazione Territoriale – Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Galliate ha comunicato che con nota pervenuta in data 07/07/2016, Prot. n. 16475, la Regione Piemonte si è espressa in merito alla sussistenza del vincolo paesaggistico sul Canale Cavour chiarendo che "i corpi idrici tutelati ai sensi

dell'art. 142 comma 1, lett. C) del D. Lgs. 42/2004, sono i corpi idrici denominati "fiume" o "torrente", nonché gli altri corsi d'acqua unicamente se iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati con Regio Decreto 1775/1933", confermando pertanto che il Canale Cavour non è soggetto al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

RELAZIONE URBANISTICA

Tale Variante s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., comma 12 lettera a) per cui non costituiscono Varianti al PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio.

VARIANTE

Eliminazione dal TITOLO IV - CAPO I - Art. 65.04 dalle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente della frase "a dagli argini del canale Cavour", rimozione del simbolo grafico relativo al TITOLO IV - CAPO I - Art. 65.04 dalle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente alla Norma negli elaborati P3.A, P3.B e P3.C, P5.A del P.R.G.C. 2008 Vigente.



ISTANZA Lettera B

RICHIEDENTE:

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI GALLIATE

RIFERIMENTI CATASTALI:

FG 27 MAPP 95, 117, 119, 120, 121, 271, 326, 327, 328, 329, 330, 412, 436, 437

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO IV - Art. 39 AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE - AT

RICHIESTA

Rilevato che l'azzonamento di P.R.G.C. 2008 Vigente inserisce il nuovo Plesso Scolastico in area AT.1a, posto che con DGC 256 del 05/12/2016 in cui si è dato atto che "l'approfondita e dettagliata Fase di Definizione delle Linee Guida d'Indirizzo ha individuato una variante ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera e (art. 17bis comma 6) della L.R. 56/77 e s.m.i. per opere di pubblica utilità" con esplicito riferimento al Plesso Scolastico come riportato nel documento "Linee Guida d'Indirizzo per la redazione della Variante Generale al PRG - Parte Ila Fase di definizione" pagg. da 23 a 26, si richiede la ricollocazione del sistema di parcheggi a nord con accesso dalla Via Oberdan mediante l'accorpamento del sistema di parcheggi a sud con accesso dalla Via Trieste. Tale richiesta è mutuata dall'oggettiva esigenza di mantenere un unico accesso al sistema del Plesso Scolastico sulla viabilità di calibro stradale adeguato scaricando nel contempo il previsto flusso di traffico veicolare dalla Via Oberdan con calibro stradale ridotto.

NOTE

Trattasi di correzione che allinea le previsioni di insediamento del Plesso Scolastico alle reali prospettive di accessibilità e adeguamento ai flussi veicolare indotti dall'intervento. Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera e) per cui non costituiscono Varianti al PRG le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del

territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

L'area in questione è organizzata urbanisticamente mediante un'area destinata a Plesso Scolastico "M" di 10.250,00 mq. circa e due aree a parcheggio che si attestano a nord sulla Via Oberdan e a sud sulla Via Trieste. Posto che l'area parcheggi a sud è organizzata perpendicolarmente alla Via Trieste con un sistema di parcheggi a rotatoria con sbocco su nuova viabilità di Piano che corre in parallelamente alla Via Trieste tagliando gli ambiti AT.1a e AT.1b per ricongiungersi alla nuova viabilità posta a sud degli ambiti AT.1b e AT.1d, si ritiene che, anche per la presenza dell'addensamento AT.1a AMBITI RESIDENZIALI INTEGRATI CON FUNZIONI SCOLASTICHE E DEL VERDE PUBBLICO, tale sistema possa essere ampliato e accentrato con l'integrazione dei parcheggi posti a nord con accesso dalla Via Oberdan. La riconfigurazione dell'area destinata a Plesso Scolastico, pur con l'azzonamento previsto lungo il Mapp. 271, non preclude l'insediamento essendo l'area destinata alla mera edificazione di gran lunga sovradimensionata rispetto alle reali esigenze del Comune.


RELAZIONE URBANISTICA

Tale Variante s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera e) per cui non costituiscono Varianti al PRG le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse ed in subordine tale variazione è comunque prevista nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera g) per cui non costituisce Variante al PRG la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico.

VARIANTE

Variazione degli addensamenti dell'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT.1a del P.R.G.C. 2008 Vigente.

Con modifica agli Elaborati grafici P2.A (1:5000), P3.B (1:2000).





ISTANZA Lettera C

RICHIEDENTE:
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI GALLIATE

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 52 MAPP 1545, 6527, 6528

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO I - Art. 23.09
a.4 IMMOBILI PRIVI DI ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO O DI VALENZE STORICO-DOCUMENTARIE, GIA' RISTRUTTURATI O DA RISTRUTTURARE E RIQUALIFICARE, CHE PER LA LORO DISPOSIZIONE CONCORRONO AL MANTENIMENTO E AL RAFFORZAMENTO DELL'IMPIANTO TIPOLOGICO E MORFOLOGICO DEL TESSUTO

TITOLO II - CAPO II - Art. 23.12

a.7 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO TIPOLOGICO-EDILIZIO

RICHIESTA

Rilevato che l'azzonamento di P.R.G.C. 2008 Vigente inserisce la proprietà in zona TESSUTI DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE TS1 Artt. 23.09, 23.12, vista la Nota Prot. 29073 del 12/12/2016 del Settore Programmazione Territoriale del Comune di Galliate relativa all' "Istanza di individuazione di zona di recupero L'ANGOLO ai sensi dell'Art. 41bis della L.R. 56/77 e s.m.i. Prot. 18298 del 01/08/2016" richiedente Società Alma Srl, si richiede l'assoggettamento a Piano di Recupero di cui all'art. 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

NOTE

Trattasi di correzione che assoggetta le proprietà al perimetro dei Piani di Recupero. Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera e) per cui non costituiscono Varianti al PRG le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

Vista la Nota Prot. 29073 del 12/12/2016 del Settore Programmazione Territoriale del Comune di Galliate relativa all' "Istanza di individuazione di zona di recupero L'ANGOLO ai sensi dell'Art. 41bis della LR 56/77 e s.m.i. Prot. 18298 del 01/08/2016" richiedente Società Alma Srl, si ritiene che in mancanza dell'individuazione dei Piani di Recupero tale area sia assoggettabile allo Strumento Urbanistico esecutivo ai sensi Art. 41bis della L.R. 56/77 e s.m.i..


RELAZIONE URBANISTICA

L'art 22.07 della N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente individua già le zone di recupero ai sensi ed agli effetti dell'Art. 27 della Legge 457/1978, che coincidono con l'intero perimetro del Centro Storico ovvero del TESSUTO DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE –TS.1. Tuttavia il P.R.G.C. 2008 Vigente ha individuato solo l'ambito di riqualificazione AR.1c di cui all'Art. 38.02 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente quale ambito specifico per la formazione di Piano di Recupero, ai sensi della Legge 457/1978, così come previsto dall'Art. 12 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Posto che se le zone e gli ambiti assoggettati al Piano di Recupero non fossero individuati in sede di formazione dello Strumento Urbanistico Generale, gli stessi possono essere determinati con Deliberazione di Consiglio Comunale, tale Variante s'inquadra nei disposti dell'Art.17 LR56/77 comma 12 lettera e) per cui non costituiscono Varianti al PRG le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse.


VARIANTE

Individuazione delle perimetrazioni dei Piani di Recupero relative alla Tav. P4 del P.R.G.C. 2008 Vigente.

Con modifica all'Elaborato grafico P4 (1:1000).









ISTANZA N. 2 DEL 28/12/2011 PROT. N. 23419

RICHIEDENTE:

SIG. PORZIO GIOVANNI MARIO, PORZIO GIUSEPPE

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 52 MAPP 5433, 5434

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO I - Art. 23 TESSUTO DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE – TS.1 TESSUTO NON NORMATO DAL PRGC 2008 VIGENTE

RICHIESTA

Rilevato che l'azzonamento di P.R.G.C. 2008 Vigente inserisce la proprietà in zona TESSUTI DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE TS1 ad eccezione di una piccolissima porzione di fabbricato inserito in TESSUTO NON NORMATO DAL PRGC 2008 VIGENTE chiedono che venga posto rimedio al palese errore cartografico, inserendo tutta la proprietà in zona TESSUTI DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE TS1.

NOTE

Trattasi di modesta correzione che allinea le proprietà alla destinazione prevalente con percentuale di variazione dell'azzonamento del 3,00% (6,00 mg circa).

Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera a) per cui non costituiscono Varianti al PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio ed in subordine ai disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera f) per cui non costituiscono Varianti al PRG le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e

paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

La proprietà in questione è stata azzonata ritagliando parte dell'edificio esistente con diversa destinazione urbanistica. Posto che la proprietà, come dimostrato dagli estratti di mappa e dalla visure catastali, è in continuità morfo-tipologica e i due distinti azzonamenti appartengono storicamente alla stessa proprietà, posto che trattasi, anche per la scala grafica di verifica di tale situazione, di un mancato allineamento tra la retinatura del PRG e le proprietà catastali, si ritiene che tale situazione sia da ascrivere a mero errore cartografico nella TAV. P4.

RELAZIONE URBANISTICA

Tale Variante s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera a) per cui non costituiscono Varianti al PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio ed in subordine ai disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera f) per cui non costituiscono Varianti al PRG le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24 L.R. 56/77, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi.

VARIANTE

Da TESSUTO NON NORMATO DAL PRGC 2008 VIGENTE a TITOLO II - CAPO I - Art. 23, esclusivamente riferito alla Tav. P4 del P.R.G.C. 2008 Vigente. Con modifica all'Elaborato grafico P4 (1:1000).







ISTANZA N. 6 (Vedi Istanza 16) DEL 19/07/2012 PROT. N. 15487

RICHIEDENTE:

SIG. AMATO PAOLO ANTONIO, PRIMAVERA s.r.l., SANCO S.p.a.

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 50 MAPP 773, 1108, 1110

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO II - Art. 32
TESSUTO PRODUTTIVO ESISTENTE E/O PIANIFICATO – TC.4
TITOLO III - CAPO II - Art. 43
VERDE O SERVIZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO
TITOLO III - CAPO III - Art. 48
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

RICHIESTA

Rilevato che il richiedente è utilizzatore delle aree, si richiede che la striscia prevista dal P.R.G.C. 2008 Vigente come Viabilità Pubblica (strada di viabilità secondaria urbana locale di tipo F1) e Verde Pubblico, possa essere trasformata in TESSUTO PRODUTTIVO ESTERNO ESISTENTE E/O PIANIFICATO TC4 (Art. 32 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente) come la restante parte.

NOTE

Trattasi di modesta correzione che allinea le proprietà alla destinazione prevalente con percentuale di ampliamento della destinazione prevalente del 7,30% (1.109 mq circa). Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA


L'area di proprietà di 15.124 mq circa, di cui 14.015 mq circa destinata TESSUTO PRODUTTIVO ESTERNO ESISTENTE E/O PIANIFICATO TC4 (Art. 32 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente), è attualmente occupata dalla ditta richiedente ed è recintata ed occupata dal deposito esterno dell'azienda SANCO Spa che risulta in forte espansione sia sotto il profilo del fatturato sia in termini occupazionali; tale espansione come dimostrato dai Permessi a Costruire presentati e dalla precisa volontà di ampliarsi ulteriormente ad ovest, necessita di una continuità dell'azzonamento che attualmente è penalizzata da una previsione di viabilità pubblica ridondante al sistema previsto dal P.R.G.C. 2008 Vigente e da una contermine porzione di Verde Pubblico. L'eliminazione della previsione infrastrutturale prevista dal P.R.G.C. 2008 Vigente non inficia l'accesso ai lotti contigui che sono raggiungibili con passi carrai posti su di altre particelle con accesso dalla Via Ravizza.

RELAZIONE URBANISTICA

Tale Variante s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale.

VARIANTE

Da TITOLO III - CAPO II - Art. 43 e TITOLO III - CAPO III - Art. 48 a TITOLO II - CAPO II - Art. 32 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente.
Con modifica agli Elaborati grafici P2.A (1:5000), P3.B (1:2000).





ISTANZA N. 16 (Vedi istanza 6) DEL 04/03/2015 PROT. N. 4851

RICHIEDENTE:

SIG. AMATO PAOLO ANTONIO, PRIMAVERA s.r.l., SANCO S.p.a.

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 50 MAPP 773, 1108, 1110

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO II - Art. 32
TESSUTO PRODUTTIVO ESISTENTE E/O PIANIFICATO – TC.4
TITOLO III - CAPO II - Art. 43
VERDE O SERVIZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO
TITOLO III - CAPO III - Art. 48
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

RICHIESTA

Rilevato che il richiedente è utilizzatore delle aree, si richiede che la striscia prevista dal P.R.G.C. 2008 Vigente come Viabilità Pubblica (strada di viabilità secondaria urbana locale di tipo F1) e Verde Pubblico, possa essere trasformata in TESSUTO PRODUTTIVO ESTERNO ESISTENTE E/O PIANIFICATO TC4 (Art. 32 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente) come la restante parte.

NOTE

Trattasi di modesta correzione che allinea le proprietà alla destinazione prevalente con percentuale di ampliamento della destinazione prevalente del 7,30% (1.109 mq circa). Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA


L'area di proprietà di 15.124 mq circa, di cui 14.015 mq circa destinata TESSUTO PRODUTTIVO ESTERNO ESISTENTE E/O PIANIFICATO TC4 (Art. 32 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente), è attualmente occupata dalla ditta richiedente ed è recintata ed occupata dal deposito esterno dell'azienda SANCO Spa che risulta in forte espansione sia sotto il profilo del fatturato sia in termini occupazionali; tale espansione come dimostrato dai Permessi a Costruire presentati e dalla precisa volontà di ampliarsi ulteriormente ad ovest, necessita di una continuità dell'azzonamento che attualmente è penalizzata da una previsione di viabilità pubblica ridondante al sistema previsto dal P.R.G.C. 2008 Vigente e da una contermine porzione di Verde Pubblico. L'eliminazione della previsione infrastrutturale prevista dal P.R.G.C. 2008 Vigente non inficia l'accesso ai lotti contigui che sono raggiungibili con passi carrai posti su di altre particelle con accesso dalla Via Ravizza.

RELAZIONE URBANISTICA

Tale Variante s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale.

VARIANTE

Da TITOLO III - CAPO II - Art. 43 e TITOLO III - CAPO III - Art. 48 a TITOLO II - CAPO II - Art. 32 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente.
Con modifica agli Elaborati grafici P2.A (1:5000), P3.B (1:2000).





ISTANZA N. 46 DEL 29/10/2015 PROT. N. 23827

RICHIEDENTE:

SIG. FERRARI GIACOMO, FERRARI CARLA, FERRARI GIUSEPPINA

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 52 MAPP 3316

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO I - Art. 24.06

EDIFICI, COMPLESSI E MANUFATTI ISOLATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO, TIPOLOGICO, AMBIENTALE ESTERNI AI TESSUTI DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE.

TITOLO II - CAPO II - Art. 29

TESSUTI RESIDENZIALI TIPOLOGICI DI DERIVAZIONE AGRICOLA DI FORMAZIONE RECENTE – TC.1

RICHIESTA

Rilevato che l'individuazione dell'immobile in zona TESSUTO DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE TS1 con caratteristiche di cui all'Art. 23.02 a3 IMMOBILI CON CARATTERI EDILIZI E TIPOLOGICI DI INTERESSE AMBIENTALE E DOCUMENTARIO DELL'IMPIANTO STORICO-TIPOLOGICO, URBANO E RURALE non corrisponde al reale stato di fatto, chiedono di individuare il fabbricato con medesima zona ma con caratteristiche di cui all'Art. 23.02 a4 IMMOBILI PRIVI DI ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO O DI VALENZA STORICO-DOCUMENTALE, GIA' RISTRUTTURATI O DA RISTRUTTURARE E RIQUALIFICARE CHE PER LA LORO DISPOSIZIONE CONCORRONO AL MANTENIMENTO ED AL RAFFORZAMENTO DELL'IMPIANTO TIPOLOGICO E MORFOLOGICO DEL TESSUTO ed alla conseguente normativa attuativa prevista dall'art. 23.09 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente.

(La richiesta è stata erroneamente rubricata dal Richiedente all'Art. 23.02 a3 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente mentre l'edificio è normato dall'Art. 24.06 e dall'Art. 29 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente).

NOTE

Trattasi di modesta correzione che dispone l'eliminazione del vincolo di facciata su manufatto non coerente con tale vincolo. Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera f) per cui non costituiscono Varianti al PRG le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

L'edificio in oggetto è stato costruito negli anni '40 (Pratica n. 1810 del 1938) con categoria catastale storica D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" e per tale funzione (vendita e commercializzazione di materiali ferrosi al minuto e all'ingrosso) è stato utilizzato fino alla fine degli anni sessanta e successivamente dismesso. E' presente un'unica unità residenziale collocata al piano primo del corpo est, prima data in locazione, ed attualmente utilizzata dagli attuali proprietari. L'attuale destinazione come EDIFICI, COMPLESSI E MANUFATTI ISOLATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO, TIPOLOGICO, AMBIENTALE ESTERNI AI TESSUTI DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE, non corrisponde al reale stato di fatto poiché:

- La tipologia storica a corte chiusa/aperta tipica delle residenze urbane e rurali non corrisponde alla funzione artigianale svolta storicamente svincolandola dal riferimento tipologia storica/ambientale principalmente riferita alla residenza e ne è conferma l'esclusione dall'Allegato all'Art. 22 delle Norme Generali del Piano Territoriale Regionale Ovest Ticino approvato con DCR n. 417-11196 del 23/7/97 (come anche l'esclusione dall'allegato Elenco dei Beni Culturali ambientali 1A delle N.T.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente);
- I caratteri ornamentali sulle facciate, credibilmente realizzati dopo il 1938, sono stati rimaneggiati a più riprese rendendoli privi di valore storico documentale;
- P.R.G.C. 2008 Vigente non individua strumenti di catalogazione dei beni di interesse Storico-Artistico, tipologico ed ambientali, ad eccezione di quelli elencati nell'allegato dei Beni Culturali ambientali 1A delle N.T.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente sia, siano essi interni od esterni ai tessuti della Città Storica di prima formazione.

RELAZIONE URBANISTICA

La destinazione dell'immobile, in zona EDIFICI, COMPLESSI E MANUFATTI ISOLATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO, TIPOLOGICO, AMBIENTALE ESTERNI AI TESSUTI DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE può essere variata in quanto non vi sono oggettivi elementi di riscontro del suo valore documentale nel P.R.G.C. 2008 Vigente ne ve ne sono esaminando l'edificio e la sua cronistoria costruttiva.

Il principio risulta altresì applicabile per analogia poiché se in zone destinate a TESSUTO DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE TS1 con caratteristiche di cui all'Art. 23.02 a3 IMMOBILI CON CARATTERI EDILIZI E TIPOLOGICI DI INTERESSE AMBIENTALE E DOCUMENTARIO DELL'IMPIANTO STORICO-TIPOLOGICO, URBANO E RURALE, la norma può variare ai sensi dell'Art 23.04 delle N.T.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente poiché "i singoli immobili possono essere modificati con deliberazione motivata dal Consiglio Comunale, con esclusione degli immobili definiti di interesse storico e artistico dal PRG ai sensi dell'Art. 24, 1a comma della LR 56/77 e compresi nell'elenco dell'Allegato 1A alla presenti Norme, e degli interventi di ristrutturazione urbanistica; tali modificazioni non devono comportare variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate a pubblici servizi", lo stesso deve valere per immobili posti all'esterno del TESSUTO DELLA CITTA' STORICA DI PRIMA FORMAZIONE.

Posto che l'edificio non rientra tra gli immobili elencati nell'allegato Elenco dei Beni Culturali ambientali 1A delle N.T.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente, e quindi non vi è conflitto con l'Art. 24 della L.R. 56/77, non rientra tra gli immobili elencati dall'Allegato all'Art. 22 delle Norme Generali del Piano Territoriale Regionale Ovest Ticino approvato con DCR n. 417-11196 del 23/7/97, la Variante s'inquadra nei disposti dell'Art.17 L.R. 56/77 Comma 12 lettera f) per cui non costituiscono Varianti al PRG le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi.

VARIANTE

Da TITOLO II - CAPO I - Art. 24.06 a TITOLO II - CAPO II - Art. 29.02 – TC1.a. Con modifica agli Elaborati grafici P2.A (1:5000), P3.A (1:2000).





ISTANZA N. 49 DEL 30/10/2015 PROT. N. 23915

RICHIEDENTE:

SIG. PANIGONI GIORGIO

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 21 MAPP 717

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO II - Art. 30
TESSUTI RESIDENZIALI APERTI – TC.2
TITOLO II - CAPO IV - Art. 39.05
AT.2 – TRASFORMAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE
TITOLO III - CAPO II - Art. 44.05
VERDE O SERVIZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO
TITOLO III - CAPO III - Art. 48
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

RICHIESTA

Rilevato che l'indicazione della viabilità prevista a nord (tracciato tangenziale ovest) del compendio urbano prevede che uno spigolo della proprietà venga espropriato ad incidere su zona TC.2b (Art 30 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente), si richiede, visto il palese errore di tracciamento, una leggera modifica del tracciato onde evitare la procedura di esproprio su terreni edificabili.

NOTE

Trattasi di modesta correzione che allinea le proprietà alla destinazione prevalente con percentuale di variazione dello 10,50% (76,00 mg circa).

Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

L'area in questione è attualmente recintata ed azzonata come tessuto residenziale ed è interferita sull'angolo nord-est dal tracciato della nuova viabilità pubblica. Posto che il tracciato della nuova strada è ritagliato in un area destinata a verde pubblico dell'Ambito AT.2c, lo spostamento del tracciato viario, dell'ordine di 5,00 metri circa, incide sulle quantità d'ambito per circa lo 0,20 %.


RELAZIONE URBANISTICA

Tale Variante s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale. Tale Variante non altera in modo sostanziale le quantità previste sull'ambito di riferimento poiché il tracciato è previsto interamente su area PU dell'ambito di riferimento AT.2c; tale variazione è comunque prevista nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera e) per cui non costituiscono Varianti al PRG le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse.

VARIANTE

Da TITOLO III - CAPO II - Art. 44.05 a TITOLO II - CAPO II - Art. 30 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente, da TITOLO III - CAPO III - Art. 48 a TITOLO II - CAPO II - Art. 30 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente.

Con modifica agli Elaborati grafici P2.A (1:5000), P3.A (1:2000).





ISTANZA N. 55 DEL 02/12/2015 PROT. N. 26583

RICHIEDENTE: SIG. CAMURATI ANTONIETTA

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 24 MAPP 358

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO II - Art. 30
TESSUTI RESIDENZIALI APERTI – TC.2
TITOLO II - CAPO II - Art. 30.03 b
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI EDILIZI
TITOLO III - CAPO III - Art. 48
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

RICHIESTA

Rilevata la previsione di P.R.G.C. 2008 Vigente di nuova strada di collegamento tra via G.B. Gambaro e via Felice Masini, vista la presenza a breve distanza di Via Amerigo Vespucci e Via Cristoforo Colombo si richiede l'eliminazione della viabilità prevista. Rilevata la previsione di P.R.G.C. 2008 Vigente di coordinamento degli interventi sui lotti, si richiede venga assegnata la destinazione d'uso TC.2b normata dall'art. 30 con possibilità di Intervento Edilizio Diretto.

NOTE

Tale correzione s'inquadra nei disposti disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale e nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera c) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

L'area in questione è attualmente destinata a LOTTI DI LIBERI DI COMPLETAMENTO art. 30.03 comma b con una previsione di viabilità pubblica che, se attuata renderebbe inefficace un intervento edilizio per il mantenimento delle distanze dai confini. Posto che la viabilità pubblica in previsione risulta ridondante nell'area urbana di riferimento, vista la presenza di Via Amerigo Vespucci e Via Cristoforo Colombo a breve distanza, l'eliminazione non inficerebbe le previsioni di traffico locali ne quelle di vasta area consentendo lo sfruttamento del lotto di proprietà con accesso da Via Gambaro, e del lotto attiquo da Via Masini.

Posto che la viabilità Pubblica prevista si ritiene ininfluente sia sull'efficacia del PRG sia sulla qualità dello sviluppo dei lotti ne discende che la prevista perimetrazione del Intervento Edilizio Convenzionato sia inefficace anche per le caratteristiche tipomorfologiche dell'area urbana caratterizzata da insediamenti a blocco singolo.

RELAZIONE URBANISTICA

La correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale ed in subordine tale variazione è comunque prevista nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera c) per cui non costituiscono Varianti al PRG le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero.

VARIANTE

Da TITOLO II - CAPO II - Art. 30.03 b a TITOLO II - CAPO II - Art. 30.02 TC2b delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente, senza perimetrazione, da TITOLO III - CAPO III - Art. 48 a TITOLO II - CAPO II - Art. 30.02 TC2b delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente. Con modifica agli Elaborati grafici P2.A (1:5000), P3.B (1:2000).





ISTANZA N. 67 DEL 23/12/2015 PROT. N. 28042

RICHIEDENTE:

SIG. INVERNIZZI MATTIA

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 24 MAPP 931

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO II - Art. 32
TESSUTO PRODUTTIVO ESISTENTE E/O PIANIFICATO – TC.4
TITOLO III - CAPO III - Art. 48
INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO
TITOLO IV - CAPO I - Art. 65.04

RICHIESTA

Rilevato che l'area in oggetto è inserita in un tessuto residenziale e le attività produttive sono dismesse, si richiede di eliminare il vincolo di tutela paesaggistica del Canale Cavour avente difese spondali di recente fattura unitamente ad un'ampia fascia di rispetto.

NOTE

Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art.17 L.R. 56/77 comma 12 lettera a) per cui non costituiscono Varianti al PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

Con Prot. 18848 del 08/08/2016 il Settore Programmazione Territoriale – Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Galliate ha comunicato che con nota pervenuta in data 07/07/2016, Prot. n. 16475, la Regione Piemonte si è espressa in merito alla sussistenza

del vincolo paesaggistico sul Canale Cavour chiarendo che "i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. C) del d. Igs. 42/2004, sono i corpi idrici denominati "fiume" o "torrente", nonché gli altri corsi d'acqua unicamente se iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati con Regio Decreto 1775/1933", confermando pertanto che il Canale Cavour non è soggetto al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del d. Igs. 42/2004.

RELAZIONE URBANISTICA

Tale Variante, estesa a tutto il P.R.G.C. 2008 Vigente con Istanza "Lettera A" richiesta dal Settore Programmazione Territoriale delle ISTANZE PER VARIANTE ART. 17 COMMA 12 L.R. 56/77 e s.m.i DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 30/06/2015 (D.G.C. 130 del 29/06/2015 e successive), s'inquadra nei disposti dell'Art.17 L.R. 56/77 comma 12 lettera a) per cui non costituiscono Varianti al PRG le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio.

VARIANTE

Eliminazione del TITOLO IV - CAPO I - Art. 65.04 dalle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente, rimozione del simbolo grafico relativo al TITOLO IV - CAPO I - Art. 65.04 dalle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente negli elaborati P3.A, P3.B e P3.C del P.R.G.C. 2008 Vigente, con riferimento alla Tavola P5.A.

Con modifica agli Elaborati grafici P2.A (1:5000), P3.B (1:2000), P3.C (1:2000).





ISTANZA N. 69 DEL 23/12/2015 PROT. N. 28403

RICHIEDENTE:

SIG. INVERNIZZI MATTIA

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 24 MAPP 91

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO II - Art. 32 TESSUTO PRODUTTIVO ESISTENTE E/O PIANIFICATO – TC.4 TITOLO III - CAPO III - Art. 48 INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

RICHIESTA

Rilevato che l'area in oggetto è inserita in un tessuto residenziale e le attività produttive sono dismesse, vista la possibilità di rendere omogeneo il carico urbanistico e il clima acustico, si richiede di rendere l'area residenziale come già previsto nel precedente P.R.G.C. '98, compresa l'eliminazione della strada a fondo cieco..

NOTE

Trattasi di modesta correzione che allinea le proprietà alla destinazione prevalente e storicamente consolidata.

Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera f) per cui non costituiscono Varianti al PRG le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi. L'eliminazione della strada a fondo cieco posta nel settore sud-ovest del lotto s'inquadra, invece, nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 12 lettera comma b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adequamenti

di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

L'area e gli immobili sullo stesso insistenti sono sempre stati separati dall'attigua zona produttiva e l'abitazione (vedi Concessione 292/93 del 18/03/1994) non costituiva pertinenza della Ditta "Caseificio Valticino Srl". Anche il PRGC '98 classificava tale proprietà, in area prevalentemente residenziale (Art.19 NdA del PRGC '98) mentre porzioni attigue venivano classificate come aree artigianali esistenti e di completamento (Art. 27 NdA del PRGC '98). Nel tenere conto che attualmente l'area attigua classificata anch'essa come TESSUTO PRODUTTIVO ESISTENTE E/O PIANIFICATO – TC.4, Art. 32 delle N.T.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente, è dimessa, si ritiene che la classificazione indicata dal P.R.G.C. 2008 Vigente sia da un errore di ricognizione sulle aree esistenti. Anche l'eliminazione richiesta della viabilità a fondo cieco, posta interamente sulla proprietà, non inficia il sistema viario e i flussi di traffico del P.R.G.C. 2008 Vigente.


RELAZIONE URBANISTICA

Tale Variante s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera f) per cui non costituiscono Varianti al PRG le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi ed in subordine nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale.

VARIANTE

Da TITOLO II - CAPO II - Art. 32 a TITOLO II - CAPO II - Art. 30 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente e da TITOLO III - CAPO III - Art. 48 a TITOLO III - CAPO III - Art. 30 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente.

Con modifica agli Elaborati grafici P2.A (1:5000), P3.B (1:2000), P3.C (1:2000).





ISTANZA N. 93 DEL 11/05/2016 PROT. N. 10779

RICHIEDENTE: SIG. FONIO GIANNI

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 21 MAPP 164

NdA PRGC 2008 VIGENTE:

TITOLO II - CAPO II - Art. 30 TESSUTI RESIDENZIALI APERTI – TC.2 TITOLO III - CAPO III - Art. 48 INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

RICHIESTA

Rilevato che nel P.R.G.C. 2008 Vigente viene erroneamente riportata una viabilità pubblica sull'angolo dell'edificio esistente, si richiede, visto il palese errore di tracciamento, una leggera modifica del tracciato onde evitare la demolizione dell'edificio esistente.

NOTE

Trattasi di modesta correzione che allinea le proprietà alla destinazione prevalente con percentuale di variazione dello 3,00 % (4,5 mq circa).

Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

L'area in questione è attualmente edificata ed azzonata come tessuto residenziale ed è interferita sull'angolo nord-est dal tracciato della nuova viabilità pubblica. Posto che il

tracciato della nuova strada è ritagliato in un area densamente edificata lo spostamento del tracciato viario, dell'ordine di 1,50 metri, non incide su altre aree o azzonamenti se non riducendo l'area da destinarsi a marciapiede/pista ciclopedonale che, proprio a causa dell'edificato preesistente lungo il tracciato, scompare in prossimità della proprietà.


RELAZIONE URBANISTICA

Tale Variante s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera b) per cui non costituiscono Varianti al PRG gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale.

VARIANTE

Da TITOLO III - CAPO III - Art. 48 a TITOLO II - CAPO II - Art. 30 delle N.d.A. del P.R.G.C. 2008 Vigente.

Con modifica agli Elaborati grafici P2.A (1:5000), P3.A (1:2000).







ISTANZA N. 94 DEL 08/06/2016 PROT. N. 13428

RICHIEDENTE:

SIG. COFFETTI PAOLO Procuratore 2I RETE GAS

RIFERIMENTI CATASTALI: FG 28 MAPP 376, 116 (parte)

NdA PRGC 2008 VIGENTE

TITOLO III - CAPO IV - Art. 53 IMPIANTI TECNOLOGICI A RETE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO TITOLO II - CAPO IV - Art. 39.06 AT.3 – CITTA' GIARDINO

RICHIESTA

Rilevato che vi è l'esigenza di Pubblica Utilità per l'istallazione d'impianti tecnologici della Rete Gas, si richiede lo stralcio delle aree, come descritte dalle pratiche edilizie presentate, dall'Ambito di Trasformazione AT.3d.

NOTE

Trattasi di modesta correzione che allinea le proprietà alla destinazione di Pubblica utilità con percentuale di ampliamento rispetto all'esistente dello 36,00% (90,00 mq circa). Tale correzione s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera g) per cui non costituiscono Varianti al PRG la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico.

RELAZIONE TECNICA ALLA RICHIESTA

Trattasi di ampliamento di circa 90,00 mq per l' ammodernamento dell'impianto esistente di superficie di 160,00 mq circa, su area Tg, per la cabina della Rete Gas che incide su aree destinate a Parco Urbano (PU) dell'ambito AT.3d.

RELAZIONE URBANISTICA

Tale Variante s'inquadra nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera g) per cui non costituiscono Varianti al PRG la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico. Tale Variante non altera in modo sostanziale le quantità previste sull'ambito di riferimento poiché il tracciato è previsto interamente su area PU dell'ambito di riferimento AT.3d; tale variazione è comunque prevista nei disposti dell'Art. 17 L.R. 56/77 comma 12 lettera e) per cui non costituiscono Varianti al PRG le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse.

VARIANTE

Da TITOLO II - CAPO IV - Art. 39.06 a TITOLO III - CAPO IV - Art. 53. Con modifica agli Elaborati grafici P2.A (1:5000), P3.B (1:2000).

